

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIB00001</b>	Il delitto di ricettazione disciplinato e punito dall'art. 648 c.p. può concorrere con i reati di cui all'art. 171 ter L. 633/41?	<b>a) No, può concorrere solo l'elusione fiscale</b>	<b>b) Sì, può concorrere qualsiasi tipo di reato</b>	<b>c) Sì</b>	<b>d) Nessuna delle alternative proposte è corretta</b>	<b>c</b>
<b>TSUIB00002</b>	Il Codice del Consumo, disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 stabilisce:	<b>a) Sanzioni per le violazioni al "Made in Italy"</b>	<b>b) Sanzioni per la contraffazione dei marchi</b>	<b>c) Sanzioni per le infrazioni in materia di prodotti pericolosi destinati al mercato</b>	<b>d) Sanzioni per la contraffazione agroalimentare</b>	<b>c</b>
<b>TSUIB00003</b>	Per quanto concerne l'indeducibilità dei costi e delle spese riconducibili alle condotte di contraffazione:	<b>a) il legislatore non ha circoscritto tali ipotesi, ai fini delle imposte indirette, ai soli costi e spese relativi a beni o prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti qualificabili come delitto non colposo, per i quali il P.M. non abbia esercitato l'azione penale</b>	<b>b) il legislatore ha circoscritto tali ipotesi, ai fini dell'IVA, ai soli costi e spese relativi a beni o prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti qualificabili come delitto colposo, per i quali il P.M. non abbia esercitato l'azione penale</b>	<b>c) il legislatore ha circoscritto tali ipotesi, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli costi e spese relativi a beni o prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti qualificabili come delitto non colposo, per i quali il P.M. abbia esercitato l'azione penale oppure il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio, o ancora la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato</b>	<b>d) il legislatore non ha circoscritto tali ipotesi, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli profitti relativi a beni o prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti qualificabili come delitto colposo, per i quali il P.M. non abbia esercitato l'azione penale</b>	<b>c</b>
<b>TSUIB00004</b>	La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C. C. I. A. A.) competente irroga le sanzioni per violazione alle norme in materia di sicurezza dei giocattoli, di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 54/2011?	<b>a) No, provvede la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente</b>	<b>b) Sì</b>	<b>c) No, provvede il Tribunale competente</b>	<b>d) No, provvede il Giudice di Pace competente</b>	<b>b</b>
<b>TSUIB00005</b>	Ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 nonché della giurisprudenza di legittimità, in materia di contraffazione, è possibile applicare le misure di prevenzione patrimoniali?	<b>a) Mai</b>	<b>b) Sì, ma solo nei confronti degli appartenenti ad associazioni di stampo mafioso</b>	<b>c) Sì, ma solo al contraffattore che compia anche un reato tributario</b>	<b>d) Sì</b>	<b>d</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIB00006</b>	Per falsa indicazione, nell'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, si deve intendere:	a) La stampigliatura "made in UE" su prodotti e merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine	b) Un uso di segni, figure o quant'altro che possano indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce siano di origine italiana	c) La contraffazione di una merce o un prodotto	d) La stampigliatura "Made in Italy" su prodotti e merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine	d
<b>TSUIB00007</b>	La Legge 23 Luglio 2009 n. 99 ha:	a) Abrogato l'art. 4 della Legge 350/2003 (finanziaria 2004) in materia di "made in Italy"	b) Introdotto il reato di contraffazione di opere d'arte	c) Introdotto il reato transnazionale in materia di contraffazione	d) Sdoppiato in due fattispecie l'art. 473 c.p., per punire, la contraffazione dei marchi e segni distintivi e quella di brevetti, disegni o modelli industriali	d
<b>TSUIB00008</b>	In materia di contraffazione, in virtù della L. n. 99/2009, per i soli Ufficiali di polizia giudiziaria "appartenenti alle strutture specializzate" della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, è possibile	a) Dare rifugio o assistenza agli associati, acquistare, ricevere, sostituire od occultare denaro, armi documenti, beni o cose che siano oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato	b) Usufruire della causa di esclusione del reato dell'uso legittimo delle armi	c) Acquistare, ricevere, sostituire od occultare denaro, armi documenti, beni o cose che siano oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato di traffico di stupefacenti	d) Usufruire della causa di esclusione dello stato di necessità	a
<b>TSUIB00009</b>	Nel report "2015 Situation Report on Counterfeiting in the European Union. A joint project between Europol and European Union Intellectual Property Office", pubblicato dall'EUIPO in collaborazione con Europol, si evidenzia che:	a) L'azione di contrasto alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale in Rete sconta, storicamente, alcuni limiti dettati dal livello di sviluppo tecnologico di internet, che rende difficile l'identificazione di chi commette reati online	b) Eurojust ha lo scopo di favorire la collaborazione tra le Autorità Giudiziarie dell'Unione Europea in materia di contraffazione e sicurezza prodotti	c) L'EUIPO (European Union Intellectual Property Office) ha competenza in materia di prevenzione e repressione delle frodi nel settore assicurativo	d) L'EUIPO (European Union Intellectual Property Office) ha competenza in materia di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare	a

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIB00010</b>	Sono considerati prodotti di origine italiana, in base alla normativa unionale sull'origine:	<b>a) I prodotti realizzati sul territorio nazionale utilizzando esclusivamente componenti di origine italiana ed inviati all'estero per essere semplicemente assemblati, confezionati ed etichettati, che non subiscano nello stabilimento estero una trasformazione sostanziale</b>	<b>b) I prodotti realizzati sul territorio nazionale utilizzando esclusivamente componenti di origine straniera ed inviati all'estero per essere semplicemente assemblati, confezionati ed etichettati, che subiscano nello stabilimento estero una trasformazione sostanziale</b>	<b>c) I prodotti realizzati sul territorio estero utilizzando in parte componenti di origine italiana e riinviati in Italia per essere semplicemente assemblati, confezionati ed etichettati</b>	<b>d) I prodotti realizzati sul territorio nazionale utilizzando in parte componenti di origine italiana ed inviati all'estero per essere semplicemente assemblati, confezionati ed etichettati, che non subiscano nello stabilimento estero una trasformazione sostanziale</b>	<b>a</b>
<b>TSUIB00011</b>	L'art. 145, 3° comma, del Codice della proprietà industriale cosa disciplina?	<b>a) Le caratteristiche, nomi o proprietà dei marchi registrati in Italia</b>	<b>b) Il marchio storico d'interesse nazionale.</b>	<b>c) Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding sono definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.</b>	<b>d) I marchi registrati e che non hanno chiare origini italiane</b>	<b>c</b>
<b>TSUIB00012</b>	Qualora determinati prodotti risultino privi di marcatura CE, la sanzione a carico dei produttori, importatori e/o commercianti ed installatori potrà essere:	<b>a) Il ritiro dal commercio e il divieto di utilizzazione</b>	<b>b) La rimozione del marchio di qualità europea</b>	<b>c) L'esportazione fuori lo Spazio economico europeo</b>	<b>d) La distruzione dei prodotti</b>	<b>a</b>
<b>TSUIB00013</b>	I prodotti riconosciuti come pericolosi possono essere immessi sul mercato solo se i loro imballaggi soddisfano le seguenti condizioni:	<b>a) Sono progettati e realizzati in modo tale da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto</b>	<b>b) I recipienti devono essere muniti di un sistema che non può essere riapplicato, progettato in modo che l'imballaggio possa essere richiuso una sola volta per garantire la fuoriuscita del contenuto</b>	<b>c) Tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura devono essere solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione</b>	<b>d) I materiali che costituiscono l'imballaggio e la chiusura non devono deteriorarsi a contatto con il contenuto, né poter formare con questo composti pericolosi</b>	<b>b</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIB00014</b>	La piattaforma del Sistema Informativo Anticontraffazione (S.I.A.C.) dispone, anche:	a) dell'applicativo COLIBRI (Comodità On Line Brand Inquiry) che consente un'azione di contrasto mirata ai sodalizi mafiosi, rilevando la presenza di annunci proponenti la vendita di droga e beni "dual use"	b) dell'applicativo COLIBRI (Convenienza Online Brand Inquiry) che consente un'azione di contrasto mirata alla rete delle truffe aggravate in ambito previdenziale, rilevando la presenza di annunci proponenti la vendita di materiale sanitario	c) dell'applicativo COLIBRI (Contraffazione Online Brand Inquiry) che consente un'azione di contrasto mirata alla rete della criminalità organizzata, rilevando la presenza di annunci proponenti la vendita di materiale contraffatto	d) dell'applicativo COLIBRI (Contraffazione Online Brand Inquiry) che consente un'azione di contrasto mirata alla rete internet, rilevando la presenza, nei principali siti dedicati all'e-commerce, di annunci proponenti la vendita di materiale contraffatto	<b>d</b>
<b>TSUIB00015</b>	Nel corso della mappatura ai fini dell'applicazione del "Dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione ed all'abusivismo commerciale organizzato", i Reparti della Guardia di Finanza effettuano il monitoraggio:	a) attraverso una ricognizione fisica del territorio provinciale previa delega del Prefetto competente, analizzando i risultati di servizio tramite l'applicativo SIAF SIAC e intensificando l'azione di intelligence.	b) attraverso una ricognizione fisica del territorio provinciale, analizzando i risultati di servizio tramite l'applicativo S.I.A.C., intensificando l'azione di intelligence.	c) attraverso una ricognizione fisica del territorio regionale, analizzando i risultati di servizio tramite l'applicativo S.I.A.C., ma non intensificando l'azione di intelligence.	d) attraverso una ricognizione fisica del territorio regionale, intensificando l'azione di intelligence e assumendo contatti con le Associazioni di categoria o enti di studio interessati al fenomeno.	<b>b</b>
<b>TSUIB00016</b>	La piattaforma del Sistema Informativo Anticontraffazione (S.I.A.C.) è stata concepita anche per:	a) realizzare una sostanziale integrazione funzionale degli applicativi di registrazione dei dati, ma non informazione e analisi nello specifico settore, sulla base del principio "2 interventi/sequestri di merce contraffatta = 1 solo adempimento"	b) realizzare una sostanziale integrazione funzionale degli applicativi di registrazione dei dati, informazione e analisi nello specifico settore, sulla base del principio "1 intervento/sequestro di merce contraffatta = 1 solo adempimento"	c) non realizzare una sostanziale integrazione funzionale degli applicativi di registrazione dei dati, informazione e analisi nello specifico settore, sulla base del principio "1 intervento/sequestro di merce contraffatta = 1 solo adempimento"	d) realizzare una sostanziale parificazione degli applicativi di registrazione dei dati, informazione e analisi nel settore delle frodi comunitarie, sulla base del principio "2 interventi in materia di percezioni indebite = 1 solo adempimento"	<b>b</b>
<b>TSUIB00017</b>	Riportare nell'etichetta elementi non veritieri circa le indicazioni geografiche o denominazione di origine di prodotti agroalimentari configura	a) Solo un illecito civile di natura contrattuale	b) Il reato di contraffazione punito a mente dell'art. 574 quater c.p	c) Illecito amministrativo punito a mente della legge 24/11/1981, n. 689	d) Vendita di prodotti con segni mendaci punita a mente dell'art. 517 quater c.p	<b>d</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIB00018</b>	In tema di lotta alla contraffazione, quale dei seguenti provvedimenti non rientra tra le misure di sicurezza patrimoniali applicabili	<b>a) Confisca facoltativa delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti</b>	<b>b) Confisca dei beni "per equivalente"</b>	<b>c) Confisca "per sproporzione"</b>	<b>d) Confisca obbligatoria delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti</b>	<b>a</b>
<b>TSUIB00019</b>	Il decreto legislativo n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) ha previsto nei confronti dei soggetti implicati in fattispecie di associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione:	<b>a) Il reato transnazionale</b>	<b>b) L'arresto obbligatorio in flagranza</b>	<b>c) L'interdizione legale</b>	<b>d) Il ricorso alle misure di prevenzione patrimoniale</b>	<b>d</b>
<b>TSUIB00020</b>	Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 206/2005 - Codice al consumo- il rapporto redatto, sulla scorta ex art. 17 della L. n. 689/1981, dagli organi competenti che abbiano accertato la violazione al "contenuto minimo delle informazioni" va inoltrato	<b>a) Alla Procura della Repubblica competente</b>	<b>b) Alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista</b>	<b>c) Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente</b>	<b>d) Alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) del Comune competente all'accertamento</b>	<b>b</b>
<b>TSUIB00021</b>	Nelle attività d'indagine per il reato di contraffazione è possibile procedere ad acquisti simulati sulla rete internet?	<b>a) No</b>	<b>b) Sì, ma solo se autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico</b>	<b>c) Sì, ma solo se il reato è commesso a danno di minori</b>	<b>d) Sì</b>	<b>d</b>
<b>TSUIB00022</b>	L'uso del marchio, ai sensi della legge n. 350/2003, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana è punito con	<b>a) La sanzione dell'arresto</b>	<b>b) La sanzione della reclusione</b>	<b>c) La sanzione della multa</b>	<b>d) Una sanzione amministrativa pecuniaria</b>	<b>d</b>
<b>TSUIB00023</b>	Le operazioni speciali, in materia di contraffazione, sono state inserite:	<b>a) Non sono state inserite da alcuna norma</b>	<b>b) Dal D.lgs. n. 74/2000;</b>	<b>c) Dal D.lgs. n. 231/2001</b>	<b>d) Dalla legge n. 99/2009</b>	<b>d</b>
<b>TSUIB00024</b>	Il reato di cui all'art. 474 c.p., rubricato "introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi", è volto a tutelare la fede pubblica?	<b>a) Vero</b>	<b>b) Falso, è volto a tutelare i clienti dei produttori</b>	<b>c) Falso, è volto a tutelare i consumatori finali</b>	<b>d) Nessuna delle alternative proposte è corretta</b>	<b>a</b>
<b>TSUIB00025</b>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato prodotti in violazione degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 2 del Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 è sanzionato:	<b>a) con la reclusione fino a due anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro</b>	<b>b) con l'ammenda fino a 5.000 euro</b>	<b>c) con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro</b>	<b>d) con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro</b>	<b>c</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIB00026</b>	Nelle indagini per il reato di contraffazione è possibile porre in essere ritardi di atti di polizia giudiziaria?	<b>a) Sì, ma solo se il fenomeno è transnazionale</b>	<b>b) Sì</b>	<b>c) No</b>	<b>d) Sì, ma solo se il fenomeno è nazionale</b>	<b>b</b>
<b>TSUIB00027</b>	L'art. 4, comma 49 della legge 350 del 2003 disciplina la tutela penale del "made in Italy"?	<b>a) Falso, è la tutela della privacy</b>	<b>b) Vero</b>	<b>c) Falso, la tutela del libero commercio</b>	<b>d) Nessuna delle alternative proposte è corretta</b>	<b>b</b>
<b>TSUIB00028</b>	Per quanto concerne le sanzioni applicate all'acquirente operatore commerciale di prodotti contraffatti, l'Autorità competente a valutare i ricorsi in opposizione a tali sanzioni è il T.A.R.?	<b>a) Nessuna delle alternative è corretta</b>	<b>b) No, è la Corte d'Appello</b>	<b>c) No, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo</b>	<b>d) No, è il Tribunale</b>	<b>c</b>
<b>TSUIB00029</b>	Le opere che sono di dominio pubblico non sono protette legalmente	<b>a) Falso</b>	<b>b) Vero</b>	<b>c) Solo se richiesto dalla comunità</b>	<b>d) Solo se cinematografiche</b>	<b>b</b>
<b>TSUIB00030</b>	Per il reato di contraffazione è possibile procedere all'attivazione di intercettazioni telefoniche?	<b>a) Sì, ma solo in flagranza di reato</b>	<b>b) Sì, ma solo nell'ipotesi del reato di associazione a delinquere</b>	<b>c) Sì, sempre</b>	<b>d) No</b>	<b>b</b>
<b>TSUIB00031</b>	La rendicontazione delle attività di servizio eseguite nel comparto della tutela del mercato beni e servizi deve essere fatta:	<b>a) Esclusivamente sull'applicativo di rendicontazione ARES</b>	<b>b) Esclusivamente attraverso il PiGreco web</b>	<b>c) Esclusivamente sull'applicativo di rendicontazione SIAC-GdF</b>	<b>d) Sull'applicativo di rendicontazione SIAC-GdF per i settori di pertinenza e contestualmente su ARES per i rimanenti settori di servizio</b>	<b>d</b>
<b>TSUIB00032</b>	La contraffazione comporta un doppio effetto negativo per gli operatori economici:	<b>a) Il lucro emergente, derivante dalla mancata vendita dei prodotti, il danno emergente della perdita di valore del diritto di proprietà industriale</b>	<b>b) Il lucro cessante, derivante dalla mancata vendita dei prodotti, il danno emergente della perdita di valore del diritto di possesso industriale</b>	<b>c) Il lucro cessante, derivante dalla mancata vendita dei prodotti, il danno erariale della perdita di valore del diritto di proprietà industriale</b>	<b>d) Il lucro cessante, derivante dalla mancata vendita dei prodotti, il danno emergente della perdita di valore del diritto di proprietà industriale</b>	<b>d</b>
<b>TSUIB00033</b>	La dottrina giuridica ha definito il reato di "contraffazione" come reato plurioffensivo, in quanto:	<b>a) È un delitto che concorre con il contrabbando</b>	<b>b) Lede i beni giuridici di una pluralità di soggetti attivi</b>	<b>c) Lede i beni giuridici di una pluralità di soggetti passivi</b>	<b>d) È un delitto sia a dolo generico che specifico</b>	<b>c</b>
<b>TSUIB00034</b>	L'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine, ai soli fini sanzionatori rinvia	<b>a) All'art. 517 c.p.p.</b>	<b>b) All'art. 416 bis c.p.</b>	<b>c) All'art. 648 c.p.</b>	<b>d) All'art. 517 c.p.</b>	<b>d</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIB00035</b>	Con quale provvedimento legislativo, l'Accordo di Madrid è stato recepito dall'ordinamento italiano:	<b>a) dalla L. 4 luglio 1967, n. 676</b>	<b>b) dal D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 656</b>	<b>c) dal Trattato di Lisbona del 31 ottobre 1958;</b>	<b>d) dalla Legge n. 99/2009</b>	<b>a</b>
<b>TSUIB00036</b>	La banca dati Iperico del Ministero dello Sviluppo Economico non viene alimentata da:	<b>a) Polizia di Stato</b>	<b>b) Agenzia delle Dogane e Monopoli</b>	<b>c) Arma dei Carabinieri</b>	<b>d) Agenzia delle Entrate</b>	<b>d</b>
<b>TSUIB00037</b>	La marcatura CE è un simbolo grafico preciso, in caso di ingrandimento o riduzione devono obbligatoriamente rispettare le proporzioni indicate e la dimensione verticale non può essere inferiore a:	<b>a) 5 mm</b>	<b>b) 10 mm</b>	<b>c) 15 mm</b>	<b>d) 8 mm</b>	<b>a</b>
<b>TSUIB00038</b>	Qual è la finalità della Direttiva 2001/95/CE?	<b>a) Stabilire a livello comunitario le norme di distribuzione di tutti i prodotti destinati ai consumatori</b>	<b>b) Stabilire a livello comunitario un obbligo generale di sicurezza per tutti i prodotti destinati ai consumatori</b>	<b>c) Garantire che i prodotti comunitari rispettino gli standard di qualità per tutti i prodotti destinati ai consumatori</b>	<b>d) Stabilire a livello comunitario i requisiti minimi per la fabbricazione dei prodotti destinati ai consumatori</b>	<b>b</b>
<b>TSUIB00039</b>	È sempre disposta la confisca delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto (del reato), a chiunque appartenenti, nei casi degli artt. 473 e 474 del codice penale?	<b>a) Soltanto se l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto (del reato) superano il valore di euro cinquecentomila.</b>	<b>b) Sì, secondo l'articolo 474 bis del codice penale.</b>	<b>c) No.</b>	<b>d) Soltanto se l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto (del reato) sono inferiori al valore di euro cinquecentomila.</b>	<b>b</b>
<b>TSUIB00040</b>	Cosa deve intendersi per riproduzione capziosa di un marchio tale da poter determinare confusione con quello originale?	<b>a) Riproduzione di un marchio.</b>	<b>b) Alterazione di un marchio.</b>	<b>c) Simulazione di marchio.</b>	<b>d) nulla.</b>	<b>b</b>
<b>TSUIB00041</b>	Per Italian Sounding nel particolare comparto dell'agroalimentare si intende:	<b>a) l'uso di una ricetta registrata in Italia</b>	<b>b) l'uso di una ricetta non registrata ma che ha chiare origini italiane</b>	<b>c) l'uso di una ricetta non registrata ma che non ha chiare origini italiane</b>	<b>d) l'uso di una ricetta registrata ma che ha chiare origini italiane</b>	<b>b</b>
<b>TSUIB00042</b>	Dove è istituito il registro speciale dei marchi storici come definiti dall'articolo 11-ter. Dlgs 30/2005?	<b>a) presso la sede centrale della Banca di Italia</b>	<b>b) presso l'ufficio italiano brevetti e marchi</b>	<b>c) presso l'apposito ufficio del M.I.S.E.</b>	<b>d) presso la sede centrale dell'agenzia delle entrate</b>	<b>b</b>
<b>TSUIB00043</b>	Qualora sul prodotto sia stata apposta l'etichettatura "made in Italy", "prodotto in Italia" o un'attestazione equivalente ma l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale sia stata effettuata all'estero, deve ritenersi configurata la fattispecie penalmente rilevante:	<b>a) Dell'art. 517 C.P.</b>	<b>b) Di cui al Regolamento n. 952/2013, avente ad oggetto il Codice Doganale dell'Unione Europea</b>	<b>c) Dell'art. 525-bis c.p.</b>	<b>d) Dell'art. 516 c.p.</b>	<b>a</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIB00044</b>	L'art. 4, comma 49- <i>bis</i> della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004):	<b>a) Ha previsto la contraffazione di merci o prodotti nel campo agroalimentare</b>	<b>b) Ha disciplinato l'uso indebito del marchio da parte del titolare o del licenziatario, costituendo fallace indicazione in materia di "made in Italy"</b>	<b>c) Prevede l'origine non preferenziale delle merci</b>	<b>d) Ha disciplinato l'uso indebito del marchio da parte del titolare o del licenziatario, costituendo falsa indicazione in materia di "made in Italy"</b>	<b>b</b>
<b>TSUIB00045</b>	L'articolo 11-bis, comma 2, del D.Lgs. 30/2005 (c.d. "Codice della proprietà industriale" - CPI):	<b>a) Ha integrato la rubrica dell'articolo 144 del D.Lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "Codice della proprietà industriale" - CPI)</b>	<b>b) Dispone che le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato</b>	<b>c) Ha previsto a favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri un'agevolazione pari al 50 per cento delle spese (fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di 30 mila euro) sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti</b>	<b>d) Ha autorizzato il Ministero per lo sviluppo economico ad assumere - per l'espletamento dei nuovi compiti operativi previsti dal D.L. n. 34/2019 e attribuiti al medesimo Dicastero - dieci unità di personale, con contratto a tempo indeterminato</b>	<b>b</b>



**VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.**

<b>TSUIB00046</b>	Il comma 7 dell'articolo 32 del DL 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"):	<b>a) Indica determinate caratteristiche, nomi o proprietà dei marchi registrati in Italia</b>	<b>b) Prevede il riconoscimento alle start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, del c.d. "Voucher 3I - Investire in Innovazione", al fine di supportarne la valorizzazione del processo di innovazione</b>	<b>c) Ha autorizzato il Ministero per lo sviluppo economico ad assumere - per l'espletamento dei nuovi compiti operativi previsti dal D.L. n. 34/2019 e attribuiti al medesimo Dicastero - dieci unità di personale, con contratto a tempo indeterminato</b>	<b>d) Prevede l'utilizzo del marchio storico d'interesse non nazionale, ai sensi della quale i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa - registrati da almeno cinquanta anni e che siano stati utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa nazionale "di eccellenza, storicamente collegata al territorio nazionale" - possono ottenere l'iscrizione del marchio nel Registro straordinario dei marchi storici di interesse non nazionale</b>	<b>b</b>
-------------------	---	--	--	--	--	----------

**VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.**

<b>TSUIB00047</b>	Il comma 8 dell'articolo 32 del DL 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"):	<b>a) Prevede che il c.d. "Voucher 31 - Investire in Innovazione" può essere utilizzato dalle imprese per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi, in particolare, alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi</b>	<b>b) Indica determinate caratteristiche, nomi o proprietà dei marchi registrati in Italia</b>	<b>c) Reca la disciplina del marchio storico d'interesse nazionale, ai sensi della quale i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa - registrati da almeno cinquanta anni e che siano stati utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa nazionale "di eccellenza, storicamente collegata al territorio nazionale" - possono ottenere l'iscrizione del marchio nel Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale</b>	<b>d) Elenca i marchi registrati e che non hanno chiare origini italiane</b>	<b>a</b>
-------------------	---	---	--	---	--	----------

**VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.**

<b>TSUIB00048</b>	Il comma 14 dell'articolo 32 del DL 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"):	<b>a) Ha integrato la rubrica dell'articolo 144 del D.Lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "Codice della proprietà industriale" - CPI)</b>	<b>b) Ha autorizzato il Ministero per lo sviluppo economico ad assumere - per l'espletamento dei nuovi compiti operativi previsti dal D.L. n. 34/2019 e attribuiti al medesimo Dicastero - dieci unità di personale, con contratto a tempo indeterminato</b>	<b>c) Prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico esercita la supervisione sull'attività dei titolari dei marchi collettivi e di certificazione ammessi alle agevolazioni, vigilando sul corretto uso del marchio e sull'espletamento dei controlli previsti dai rispettivi disciplinari</b>	<b>d) Ha previsto a favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri un'agevolazione pari al 50 per cento delle spese (fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di 30 mila euro) sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti</b>	<b>c</b>
-------------------	--	---	--	--	---	----------

**VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.**

TSUIB00049	L'art. 145, 1° comma, del Codice della proprietà industriale:	a) Ha previsto a favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri un'agevolazione pari al 50 per cento delle spese (fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di 30 mila euro) sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti	b) Ha integrato la rubrica dell'articolo 144 del D.Lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "Codice della proprietà industriale" - CPI)	c) Prevede che presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale e della falsa evocazione dell'origine italiana	d) Ha autorizzato il Ministero per lo sviluppo economico ad assumere - per l'espletamento dei nuovi compiti operativi previsti dal D.L. n. 34/2019 e attribuiti al medesimo Dicastero - dieci unità di personale, con contratto a tempo indeterminato	c
------------	---	--	--	--	---	---

**VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.**

<b>TSUIB00050</b>	L'art. 145, 2° comma, del Codice della proprietà industriale:	a) Ha autorizzato il Ministero per lo sviluppo economico ad assumere - per l'espletamento dei nuovi compiti operativi previsti dal D.L. n. 34/2019 e attribuiti al medesimo Dicastero - dieci unità di personale, con contratto a tempo indeterminato	b) Prevede che Il Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all' Italian Sounding è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato	c) Prevede l'utilizzo del marchio storico d'interesse non nazionale, ai sensi della quale i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa - registrati da almeno cinquanta anni e che siano stati utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa nazionale "di eccellenza, storicamente collegata al territorio nazionale" - possono ottenere l'iscrizione del marchio nel Registro straordinario dei marchi storici di interesse non nazionale	d) Indica determinate caratteristiche, nomi o proprietà dei marchi registrati in Italia	<b>b</b>
<b>TSUIB00051</b>	L'articolo 25, comma 2, del DL n. 179 del 2012:	a) Elenca i marchi registrati e che non hanno chiare origini italiane	b) Indica determinate caratteristiche, nomi o proprietà dei marchi registrati in Italia	c) Stabilisce, in particolare, che l'impresa start-up innovativa è la società di capitali - costituita anche in forma cooperativa - che possiede, tra l'altro, i requisiti indicati da tale norma	d) Prevede l'istituzione, con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del logo dei "marchi storici di interesse internazionale", che può essere utilizzato dalle imprese iscritte nel relativo Registro speciale per finalità commerciali e promozionali	<b>c</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIB00052</b>	I commi 16 e 17, dell'articolo 32 del DL 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"), prevedono:	<b>a) L'utilizzo del marchio storico d'interesse non nazionale, ai sensi della quale i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa - registrati da almeno cinquanta anni e che siano stati utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa nazionale "di eccellenza, storicamente collegata al territorio nazionale" - possono ottenere l'iscrizione del marchio nel Registro straordinario dei marchi storici di interesse non nazionale</b>	<b>b) L'apertura della c.d. "fase nazionale" delle domande internazionali di brevetto secondo il Patent cooperation treaty (PCT), ratificato e posto in esecuzione nell'ordinamento italiano con la legge 26 maggio 1978, n. 260</b>	<b>c) Determinate caratteristiche, nomi o proprietà dei marchi registrati in Italia</b>	<b>d) Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding</b>	<b>b</b>
-------------------	--	--	--	---	--	----------

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIB00053</b>	Il comma 17, dell'articolo 32 del DL 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"), dispone:	<b>a) Determinate caratteristiche, nomi o proprietà dei marchi registrati in Italia</b>	<b>b) Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding</b>	<b>c) Che l'utilizzo del marchio storico d'interesse non nazionale, ai sensi della quale i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa - registrati da almeno cinquanta anni e che siano stati utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa nazionale "di eccellenza, storicamente collegata al territorio nazionale" - possono ottenere l'iscrizione del marchio nel Registro straordinario dei marchi storici di interesse non nazionale</b>	<b>d) Che la richiesta di apertura della procedura nazionale, da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la concessione del brevetto italiano per invenzione industriale o modello di utilità, debba essere accompagnata, tra l'altro, da una traduzione italiana completa della domanda internazionale</b>	<b>d</b>
<b>TSUIB00054</b>	Il DL sulla competitività del 10 febbraio, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, contenente misure a tutela del "Made in Italy", tra l'altro:	<b>a) Suggerisce delle regole minime di buon senso da seguire, in generale, all'atto dell'acquisto di prodotti che potrebbero recare marchi contraffatti, prevedendo anche una sanzione amministrativa per l'acquirente finale all'art. 1, comma 7</b>	<b>b) Disciplina le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding</b>	<b>c) Prevede che le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che non hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti</b>	<b>d) Dispone che la richiesta di apertura della procedura nazionale, da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la concessione del brevetto italiano per invenzione industriale o modello di utilità, debba essere accompagnata, tra l'altro, da una traduzione italiana completa della domanda internazionale</b>	<b>a</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIB00055</b>	Qual è il significato usualmente accolto dalle norme penali del termine "usurpando"?	a) Non vi è un significato usualmente accolto.	b) Il significato usualmente accolto è quello di esercizio di un potere o di un diritto altrui appropriandosene indebitamente.	c) Il significato usualmente accolto è quello di esercizio abusivo di un potere al fine di impossessarsi di una cosa di terzi.	d) Il significato usualmente accolto è quello di abuso di potere al fine di impossessarsi di una cosa di terzi.	<b>b</b>
<b>TSUIB00056</b>	A quale pena soggiace chi commette il reato di cui all'art. 517 quater del codice penale?	a) Alla reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 20.000.	b) Alla reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 40.000.	c) Alla reclusione fino a quattro anni.	d) Alla reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.	<b>d</b>
<b>TSUIB00057</b>	È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato nei casi degli artt. 473 e 474 del codice penale?	a) Sì, secondo l'articolo 474 bis del codice penale.	b) No.	c) solo se si tratta di beni dal valore inferiore a centomila.	d) Solo se si tratta di beni dal valore superiore a euro centomila.	<b>a</b>
<b>TSUIB00058</b>	Da quale combinato disposto è tutelato il reato di «falsa o fallace indicazione di origine, provenienza o qualità dei prodotti», oggi?	a) Dal combinato disposto di cui all'art.4, comma 49 della L. 350/2003 e all'art. 474 bis del codice penale.	b) Dagli articoli 473 e 474 del codice penale.	c) Dall'art 517 del codice penale.	d) Dal combinato disposto di cui all'art.4, comma 49 della L. 350/2003 e all'art. 517 del codice penale.	<b>d</b>
<b>TSUIB00059</b>	La contraffazione del marchio CE integra elementi costitutivi del reato di cui all'art. 515 del codice penale (Frode nell'esercizio del commercio)?	a) Sì, come ribadito anche dal Corte di Cassazione con sentenza 9310/13	b) No.	c) No, ma dell'articolo 529 del codice penale.	d) No ma dall'articolo 648 del codice penale.	<b>a</b>
<b>TSUIB00060</b>	È consentito l'uso di intercettazioni telefoniche, nei procedimenti per i delitti di commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)?	a) Sì, come disposto dall'art. 14, comma 3, della Legge 14 Gennaio 2013, n. 9.	b) Sì, ma soltanto se è stata provata anche l'associazione a delinquere.	c) No, sono previste solo per i delitti di cui agli artt. 473 e 474 del codice penale.	d) No.	<b>a</b>
<b>TSUIB00061</b>	È consentito l'uso di intercettazioni telefoniche, nei procedimenti per i delitti di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)?	a) No, sono previste solo per i delitti di cui agli artt. 473 e 474 del codice penale.	b) Sì, come disposto dall'art. 14, comma 3, della Legge 14 Gennaio 2013, n. 9.	c) No.	d) Sì, soltanto se eseguite dai Carabinieri del NOE.	<b>b</b>
<b>TSUIB00062</b>	È consentito l'uso di intercettazioni telefoniche, nei procedimenti per i delitti di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)?	a) Sì, soltanto se eseguite dalla Polizia di Stato.	b) No, sono previste solo per i delitti di cui agli artt. 473 e 474 del codice penale.	c) Sì, come disposto dall'art. 14, comma 3, della Legge 14 Gennaio 2013, n. 9.	d) No.	<b>c</b>
<b>TSUIB00063</b>	Con quale pena è sanzionato chi commette il reato previsto dall'art. 515 del codice penale (frode nell'esercizio del commercio)?	a) Con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.	b) Con la reclusione fino a quattro anni.	c) con la reclusione fino a sei anni.	d) Con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 40.000 euro.	<b>a</b>



**VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.**

<b>TSUIB00064</b>	L'indicazione del nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea, è uno dei requisiti minimi per poter commercializzare un prodotto in Italia, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 6 Settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo)?	<b>a) Si.</b>	<b>b) Si, ma solo con riferimento a materiale elettrico.</b>	<b>c) No.</b>	<b>d) Si, ma solo con riferimento a prodotti chimici.</b>	<b>a</b>
<b>TSUIB00065</b>	Nel rispetto del D.Lgs. n. 206/2005 -Codice al consumo- il volume d'affari del produttore è un'indicazione obbligatoria da riportare nelle confezioni dei prodotti destinati al consumatore?	<b>a) Si, se inferiore a 100.000,00 euro.</b>	<b>b) Si, sempre.</b>	<b>c) No.</b>	<b>d) a) Si, se superiore a 100.000,00 euro.</b>	<b>c</b>
<b>TSUIB00066</b>	Con l'attuazione del "Dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione ed all'abusivismo commerciale organizzato", il Corpo:	<b>a) assicura il generale presidio economico del territorio, nonché corrisponde efficacemente alle direttive provenienti dall'Autorità di Governo, in concomitanza di particolari periodi dell'anno</b>	<b>b) assicura il generale presidio fiscale del territorio, nonché corrisponde efficacemente alle direttive provenienti dall'Autorità di Governo, in concomitanza di particolari periodi dell'anno</b>	<b>c) assicura il generale presidio di tutela della spesa pubblica su tutto il territorio nazionale, nonché corrisponde efficacemente alle direttive provenienti dall'Autorità di Governo, in concomitanza di particolari periodi dell'anno</b>	<b>d) assicura il generale presidio finanziario del territorio, nonché corrisponde efficacemente alle direttive provenienti dall'Autorità di Governo, in concomitanza di particolari periodi dell'anno</b>	<b>a</b>
<b>TSUIB00067</b>	Il Nucleo Speciale Beni e Servizi è affiancato ai Reparti territoriali della Guardia di Finanza, al fine di contrastare più efficacemente il fenomeno:	<b>a) Delle violazioni in merito di Patrimonio Artistico</b>	<b>b) Delle violazioni in materia di spesa pubblica</b>	<b>c) Della contraffazione</b>	<b>d) Delle violazioni in ambito del mercato dei capitali</b>	<b>c</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIB00068</b>	Il "Dispositivo Permanente di Contrasto ai Traffici Illeciti" ha l'obiettivo di tutelare la sicurezza economico-finanziaria:	a) intensificando la prevenzione ed il contrasto dei soli reati di contraffazione e frode in commercio, mediante una preventiva mappatura delle aree territoriali di competenza dei Comandi Provinciali nonché attraverso l'esecuzione di servizi di appostamento, perlustrazione, osservazione e posti di controllo	b) intensificando la prevenzione ed il contrasto dei traffici illeciti, mediante una preventiva mappatura delle aree territoriali di competenza dei Comandi Provinciali nonché attraverso l'esecuzione di servizi di appostamento, perlustrazione, osservazione e posti di controllo	c) intensificando la prevenzione ed il contrasto dei soli traffici illeciti di tabacchi lavorati esteri, mediante una preventiva mappatura delle aree territoriali di competenza dei Comandi Provinciali nonché attraverso l'esecuzione di servizi di appostamento, perlustrazione, osservazione e posti di controllo	d) intensificando la prevenzione ed il contrasto dei traffici illeciti, mediante una preventiva mappatura delle aree territoriali di competenza dei Comandi Regionali ma non attraverso l'esecuzione di servizi di appostamento, perlustrazione, osservazione e posti di controllo	<b>b</b>
<b>TSUIB00069</b>	I controlli ispettivi in materia di "sicurezza dei prodotti" possono essere eseguiti dalla Guardia di Finanza d'iniziativa o essere richiesti dal:	a) Ministero dello Sviluppo Economico	b) Ministero della Difesa	c) Ministero della Pubblica Istruzione	d) Ministero dei Rapporti con il Parlamento	<b>a</b>
<b>TSUIB00070</b>	L'importatore che non ottemperi all'obbligo di fornire, su richiesta, all'autorità di vigilanza informazioni concernenti gli operatori economici che gli abbiano fornito un giocattolo o quelli ai quali lo abbia fornito, è punito:	a) soltanto con sanzione amministrativa	b) con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 10.000 a euro 50.000	c) con sanzione amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato	d) con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 10.000 a 50.000 euro	<b>c</b>
<b>TSUIB00071</b>	La disciplina normativa organica e strutturata in materia di tutela, difesa e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale è costituita:	a) Dal Codice delle imprese industriali (Legge 20 maggio 2005, n. 124)	b) Dal Codice di proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)	c) Dal Codice a tutela delle medie imprese (Decreto Ministeriale 18 aprile 2005, n. 31)	d) Dal Codice a tutela delle piccole imprese (Decreto Ministeriale 27 novembre 2013, n. 98)	<b>b</b>
<b>TSUIB00072</b>	Le linee guida emanate dal Comando Generale - III Reparto evidenziano che i contesti in cui viene espletato il contrasto alla contraffazione sono:	a) Le zone extraterritoriali	b) Gli aeroporti	c) Le grandi città	d) Le frontiere e il suolo nazionale	<b>d</b>
<b>TSUIB00073</b>	L'art. 16 del D.L. n. 135/2009 ha introdotto nuove regole in materia di:	a) Riconoscimento della qualità dei prodotti "made in Italy" e dei prodotti interamente italiani	b) Incauto acquisto	c) L'utilizzo di specifiche etichette nei casi in cui il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento avvengano in parte sul territorio italiano	d) confisca delle cose che servirono a commettere il reato di contraffazione	<b>a</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIB00074</b>	L'obbligo di riportare sulle confezioni dei prodotti nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore	<b>a) Significa che può essere indicato solo il nome, la ragione sociale od il marchio del produttore</b>	<b>b) Significa che devono essere riportati obbligatoriamente il nome, la ragione sociale ed il marchio del produttore</b>	<b>c) Significa che possono essere ammessi riferimenti generici, riconducibili al nome, alla ragione sociale ed al marchio del produttore</b>	<b>d) Significa che il nome, la ragione sociale ed il marchio del produttore sono indicazioni da riportare cumulativamente</b>	<b>a</b>
<b>TSUIB00075</b>	Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 206/2005 - Codice al consumo-, il commercio di qualsiasi prodotto che non riporti le indicazioni relative all'eventuale presenza di sostanze che possono arrecare danno all'uomo	<b>a) È punito con la sanzione della multa o dell'ammenda</b>	<b>b) È punito con la sanzione dell'ammenda</b>	<b>c) È punito con la sanzione della multa</b>	<b>d) È punito con una sanzione amministrativa</b>	<b>d</b>
<b>TSUIB00076</b>	Ai sensi dell'art. 473 del C.P., colui che contraffà o altera marchi o segni distintivi di prodotti industriali soggiace:	<b>a) alla medesima sanzione comminata a colui che, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso dei marchi o segni distintivi contraffatti o alterati</b>	<b>b) nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta</b>	<b>c) alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000</b>	<b>d) a sanzione penale più grave rispetto a quella prevista per la contraffazione o alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali</b>	<b>d</b>
<b>TSUIB00077</b>	L'applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo di Madrid compete:	<b>a) Alla Polizia di Stato</b>	<b>b) Agli uffici dell'Agenzia delle dogane e monopoli</b>	<b>c) Alla Guardia di Finanza</b>	<b>d) Al Ministero dello Sviluppo Economico</b>	<b>b</b>
<b>TSUIB00078</b>	L'Accordo di Madrid disciplina:	<b>a) La convenzione per la protezione di tutti i diritti della proprietà industriale</b>	<b>b) La registrazione internazionale dei marchi</b>	<b>c) Il "Made in" all'interno dell'Unione Europea</b>	<b>d) La protezione della fauna e della flora</b>	<b>b</b>
<b>TSUIB00079</b>	L'inserimento dei reati di associazione a delinquere finalizzati al 473 c.p. e al 474 c.p. tra le competenze delle Procure Distrettuali Antimafia e Antiterrorismo, è stato previsto:	<b>a) Dal D.P.R. n. 633/1972</b>	<b>b) Dal D.lgs. n. 231/2001</b>	<b>c) Dal D.lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia)</b>	<b>d) Dalla legge n. 99/2009</b>	<b>d</b>
<b>TSUIB00080</b>	Ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia), in presenza di un'associazione a delinquere, finalizzata al compimento dei reati di cui all'art. 473 e 474 c.p. in materia di contraffazione, si potrà applicare:	<b>a) Nessuna delle alternative è corretta</b>	<b>b) La confisca per sproporzione penale di cui all'art. 12 sexies del D.L. n. 306/1992</b>	<b>c) La confisca per equivalente</b>	<b>d) La confisca per sproporzione quale misura di prevenzione patrimoniale</b>	<b>d</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIB00081</b>	L'art. 474- <i>bis</i> cod. pen. prevede che:	a) Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 del codice di procedura penale è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti	b) Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 c.c. è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti	c) Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 cod. pen. è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti	d) Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinato il sequestro delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto o il profitto, a chiunque appartenenti	<b>c</b>
<b>TSUIB00082</b>	L'art. 517 <i>quater</i> del c.p. - reato di contraffazione di indicazioni geografiche di origine dei prodotti agroalimentari - fa riferimento:	a) Alle scritte apposte sui prodotti agroalimentari di denominazione di origine protetta	b) All' alterazione criminosa dei marchi	c) Alla contraffazione criminosa dei brevetti	d) Alla contraffazione criminosa di prodotti agroalimentari di denominazione di origine controllata	<b>a</b>
<b>TSUIB00083</b>	L'Autorità competente a valutare i ricorsi contro le sanzioni applicate nei confronti dell'operatore commerciale che ha acquistato prodotti contraffatti è:	a) La Corte d'Appello	b) La Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo	c) Il T.A.R	d) Il Tribunale	<b>b</b>
<b>TSUIB00084</b>	In materia di sicurezza sui prodotti commercializzati è stato istituito un sistema comunitario di allerta rapido denominato SELEX?	a) Sì	b) No, è denominato RAPEX	c) No, è denominato SARC	d) No, è denominato SAR	<b>b</b>
<b>TSUIB00085</b>	L'art. 473 del C.P. non punisce in uguale misura il reato di contraffazione dei marchi ed il reato di contraffazione dei brevetti	a) Vero, la contraffazione dei brevetti è sanzionata più gravemente	b) Vero, la contraffazione dei marchi è sanzionata più gravemente	c) Falso, la contraffazione costituisce solo un illecito amministrativo	d) Falso	<b>a</b>
<b>TSUIB00086</b>	Il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 ha introdotto nel nostro Ordinamento:	a) La responsabilità penale delle società	b) Una causa di non punibilità che, ove ne ricorrano le circostanze, può applicarsi anche alle condotte di contraffazione, di violazione delle norme a tutela del "Made in Italy" e le frodi in commercio	c) Un'aggravante che, ove ne ricorrano le circostanze, può applicarsi anche alle condotte di contraffazione, di violazione delle norme a tutela del "Made in Italy" e le frodi in commercio	d) La causa di non punibilità della legittima difesa in appartamento	<b>b</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIB00087</b>	Il decreto legislativo n. 8/2016:	a) Ha introdotto nuove aggravanti alle fattispecie inerenti la contraffazione	b) Ha introdotto nuove attenuanti alle fattispecie inerenti la contraffazione	c) Non ha depenalizzato le fattispecie inerenti la contraffazione	d) ha depenalizzato le fattispecie inerenti la contraffazione	c
<b>TSUIB00088</b>	La Legge 18 ottobre 1977, n. 791 e successive modificazioni, ha ad oggetto:	a) La normativa nazionale relativa alla sicurezza generale dei prodotti rientranti nella categoria "prodotti tessili"	b) La normativa nazionale relativa alla sicurezza generale dei prodotti rientranti nella categoria "prodotti di pelletteria"	c) La normativa nazionale relativa alla sicurezza generale dei prodotti rientranti nella categoria "calzature"	d) La normativa nazionale relativa alla sicurezza generale dei prodotti rientranti nella categoria "materiale elettrico"	d
<b>TSUIB00089</b>	Il Regolamento (CEE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 ha introdotto, a decorrere dal 13 dicembre 2014:	a) Regole più trasparenti con riguardo all'etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità degli elettrodomestici, all'interno del Mercato unico comunitario	b) Regole più trasparenti con riguardo all'etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità degli alimenti, all'interno del Mercato unico comunitario	c) Regole più trasparenti con riguardo all'etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità delle calzature, all'interno del Mercato unico comunitario	d) Regole più trasparenti con riguardo all'etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti di pelletteria, all'interno del Mercato unico comunitario	b
<b>TSUIB00090</b>	L'art. 19 del Codice sulla proprietà industriale prevede che:	a) Può ottenere un sovvenzionamento comunitario l'impresa che utilizza la marcatura CE	b) Gli strumenti penali di contrasto al corretto funzionamento dei mercati, dei diritti delle imprese e dei consumatori	c) Può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di impresa di cui abbia il controllo che ne facciano uso col suo consenso	d) Può ottenere un annullamento della registrazione per marchio di impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di impresa di cui abbia il controllo che ne facciano uso col suo consenso	c
<b>TSUIB00091</b>	Cosa comporta la contraffazione di un'opera d'arte qualora effettuata nell'esercizio di un'attività commerciale?	a) La diminuzione della pena e l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale	b) La diminuzione della pena e l'interdizione a norma dell'articolo 20 del codice penale	c) Nessuna delle alternative fornite è corretta	d) L'aumento della pena e l'interdizione a norma dell'articolo 20 del codice penale	c
<b>TSUIB00092</b>	L'Art. 517 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci - non trova applicazione:	a) nell'inganno sulla qualità: ad esempio profumi "falso d'autore"	b) nella marchiatura CE non conforme	c) in tutti i prodotti dove non è previsto il Made in Italy	d) nei marchi di fatto o presentazione complessiva del prodotto (segni distintivi)	c

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIB00093</b>	Per fallace indicazione, nell'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), si deve intendere:	a) Un uso di segni, figure o quant'altro che possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce siano di origine italiana	b) Un uso di segni, figure o quant'altro che possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce siano di origine Ocse	c) La stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine	d) La contraffazione di una merce o un prodotto	a
<b>TSUIB00094</b>	La tutela dei prodotti interamente realizzati in Italia, recanti le etichette "100% made in Italy", "100% Italia" o "tutto italiano" e simili, è disciplinata:	a) dall'art. 4, comma 49-bis della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004)	b) dall'art. 4, comma 49 della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004)	c) Dall'art. 16 del D.L. n. 135 del 2009	d) dall'art. 517 c.p.	c
<b>TSUIB00095</b>	Il Regolamento (CE) n. 178/2012 stabilisce	a) i "Principi e requisiti generali della legislazione degli intermediari finanziari, istituzione dell'Autorità europea per la tutela dei mercati finanziari e indicazioni di procedure nel campo della sicurezza finanziaria"	b) i "Principi e requisiti generali della legislazione di pubblica sicurezza, istituzione dell'Autorità europea per la sicurezza e indicazioni di procedure nel campo della sicurezza"	c) i "Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituzione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e indicazioni di procedure nel campo della sicurezza alimentare"	d) i "Principi e requisiti generali della legislazione valutaria, istituzione dell'Autorità europea per la sicurezza valutaria e indicazioni di procedure nel campo del mercato dei capitali"	c
<b>TSUIB00096</b>	Il Regolamento (CE) n. 178/2012 si applica:	a) alla circolazione transfrontaliera in materia di valuta	b) alle procedure nel campo della sicurezza del mercato dei capitali	c) alle procedure nel campo della sicurezza internazionale	d) a tutte le fasi della catena alimentare	d
<b>TSUIB00097</b>	In base al Regolamento (CE) n. 178/2012:	a) le aziende non hanno l'obbligo di ritirare i prodotti ritenuti dannosi per la salute	b) le aziende devono garantire la tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi	c) le aziende devono garantire la tracciabilità dei conti correnti	d) le aziende in caso di prodotti ritenuti dannosi per la salute non hanno l'obbligo di informare le autorità e i consumatori	b
<b>TSUIB00098</b>	Il "defacement":	a) Costituisce un attacco informatico, attuato con appositi programmi in grado di pubblicare su piattaforme informatiche che ospitano siti legali pagine per la vendita di prodotti contraffatti	b) È una banca dati dove i produttori, al fine di rendere edotti i consumatori e non farli ingannare, possono inserire foto di prodotti contraffatti dei loro marchi	c) Attira i consumatori in account che pubblicano foto di prodotti contraffatti a prezzi scontati	d) Inserisce nelle pagine del sito illegale dei "TAG" riferiti ad aziende connotate da popolarità nella rete, in modo da aumentare il posizionamento della risorsa web nella lista dei risultati restituita dai principali motori di ricerca	a

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIB00099</b>	In seno a Europol, allo scopo di aumentare la collaborazione tra le istituzioni, agenzie e settore privato a livello europeo e internazionale, è stato istituito:	<b>a) L'Ufficio europeo di polizia anticontraffazione</b>	<b>b) L'IPC3 (Intellectual Property Crime Coordinated Coalition)</b>	<b>c) L'EUIPO (European Union Property Office)</b>	<b>d) Eurojust, con lo scopo di favorire la collaborazione tra le Autorità Giudiziarie dell'Unione Europea in materia di contraffazione e sicurezza prodotti</b>	<b>b</b>
<b>TSUIB00100</b>	Attraverso la <i>Darknet</i> :	<b>a) È stata riscontrata la diffusione di prodotti e servizi contraffatti o piratati</b>	<b>b) sono importati nell'Unione Europea grandi quantitativi di stupefacenti provenienti dal Sud-Est asiatico</b>	<b>c) Si può scaricare la c.d. Appendice informativa necessaria a classificare un prodotto come made in Italy</b>	<b>d) Si può acquistare, ricevere, sostituire od occultare denaro, armi documenti, beni o cose che siano oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato di traffico di stupefacenti</b>	<b>a</b>
<b>TSUIB00101</b>	La diffusione di prodotti contraffatti su <i>internet</i> è stata, ulteriormente, favorita:	<b>a) Da forme di accordo su internet tra le parti, che non seguono l'effettiva remunerazione con denaro o altra utilità</b>	<b>b) Dall'abuso dei nomi di dominio e delle chiavi di ricerca in Rete</b>	<b>c) Dall'approvazione nel 2019 della c.d. Direttiva "copyright"</b>	<b>d) Dal denaro ricevuto online indebitamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato del pubblico servizio</b>	<b>b</b>
<b>TSUIB00102</b>	Con la Legge 28 aprile 1976, n. 42:	<b>a) Sono state previste disposizioni in materia di marchi storici e contrasto alla falsa evocazione dell'origine italiana dei prodotti</b>	<b>b) È stata sanzionata la violazione della proprietà intellettuale con pene di gravità pari a quelle previste per la corruzione</b>	<b>c) È stato recepito nell'ordinamento nazionale l'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967, aggiuntivo all'Accordo di Madrid del 1891</b>	<b>d) Sono stati introdotti il "marchio storico di interesse nazionale", il "Registro speciale dei marchi storici", il logo "marchio storico di interesse nazionale" e un apposito fondo per la tutela di detti marchi</b>	<b>c</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIB00103</b>	L'art. 47 del Reg. (UE) n. 2015/2446 individua:	a) I cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime	b) Il "marchio storico di interesse nazionale", il "Registro speciale dei marchi storici", il logo "marchio storico di interesse nazionale"	c) Le cosiddette lavorazioni o trasformazioni insufficienti a conferire l'origine preferenziale	d) I prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un Paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale Paese o territorio	c
<b>TSUIB00104</b>	L'indicazione della sola dicitura relativa al nominativo e indirizzo italiano dell'importatore di merci prodotte all'estero, come affermato anche da giurisprudenza consolidata:	a) Non assume rilievo ai fini della configurazione della violazione di cui all'art. 4, comma 49 della L. n. 350/2003	b) Non assume rilievo ai fini della configurazione della violazione di cui all'art. 295-bis del D.P.R. n. 43/1973 (Testo Unico delle Leggi Doganali)	c) Non assume rilievo ai fini della configurazione della violazione di cui all'art. 5, comma 49 della L. n. 350/2013	d) Assume rilievo ai fini della configurazione della violazione di cui all'art. 4, comma 49 della L. n. 350/2003	a
<b>TSUIB00105</b>	Nell'ambito della normativa a tutela del " <i>made in Italy</i> ", anche per giurisprudenza consolidata, con l'espressione "origine" e "provenienza" del prodotto, il legislatore:	a) Ha inteso fare riferimento alla provenienza del prodotto da un determinato produttore e non già da un determinato luogo	b) Ha inteso fare riferimento alla provenienza del prodotto da un determinato luogo	c) Ha inteso fare riferimento alla utilizzazione del prodotto da parte di un consumatore originario di un determinato luogo	d) Ha inteso delegare la scelta se applicare o meno le sanzioni previste dalla normativa a tutela del " <i>made in Italy</i> " all'Agenzia delle Dogane e Monopoli	a
<b>TSUIB00106</b>	Per <i>Italian Sounding</i> agroalimentare:	a) Si intende l'impiego di traduzioni di nomi italiani	b) Si intende l'uso di una canzone italiana per pubblicizzare il marchio	c) Si intende l'uso di un marchio non registrato ma che non ha chiare origini italiane	d) Si intende l'uso di una ricetta di cucina di chiare origini italiane	a
<b>TSUIB00107</b>	L'articolo 31 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"):	a) Ha abrogato il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 640-bis C.P	b) Ha modificato il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 640-bis C.P	c) Ha sanzionato la violazione della proprietà intellettuale con pene di gravità pari a quelle previste per la criminalità organizzata	d) Ha apportato talune modifiche al d.lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "Codice della proprietà industriale" - CPI),	d



## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIB00108</b>	L'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"):	<b>a) Reca la disciplina del marchio storico d'interesse nazionale, ai sensi della quale i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa - registrati da almeno cinquanta anni e che siano stati utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa nazionale "di eccellenza, storicamente collegata al territorio nazionale" - possono ottenere l'iscrizione del marchio nel Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale</b>	<b>b) Elenca i marchi registrati e che non hanno chiare origini italiane</b>	<b>c) Ha autorizzato il Ministero per lo sviluppo economico ad assumere - per l'espletamento dei nuovi compiti operativi previsti dal D.L. n. 34/2019 e attribuiti al medesimo Dicastero - dieci unità di personale, con contratto a tempo indeterminato</b>	<b>d) Indica determinate caratteristiche, nomi o proprietà dei marchi registrati in Italia</b>	<b>c</b>
<b>TSUIB00109</b>	L'articolo 144, comma 1- <i>bis</i> del D.Lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "Codice della proprietà industriale" - CPI):	<b>a) Indica i marchi registrati e che non hanno chiare origini italiane</b>	<b>b) Definisce come pratiche di Italian Sounding quelle condotte finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti</b>	<b>c) Indica i marchi non registrati e che non hanno chiare origini italiane</b>	<b>d) Reca l'istituzione di un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale</b>	<b>b</b>
<b>TSUIB00110</b>	Il comma 5 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"):	<b>a) Indica i marchi non registrati e che non hanno chiare origini italiane</b>	<b>b) Riporta i marchi registrati e che non hanno chiare origini italiane</b>	<b>c) Ha integrato la rubrica dell'articolo 144 del D.Lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "Codice della proprietà industriale" - CPI)</b>	<b>d) Reca l'istituzione di un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale</b>	<b>c</b>

**VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.**

TSUIB00111	Il comma 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"):	a) Ha previsto a favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri un'agevolazione pari al 50 per cento delle spese (fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di 30 mila euro) sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti	b) Ha autorizzato il Ministero per lo sviluppo economico ad assumere - per l'espletamento dei nuovi compiti operativi previsti dal D.L. n. 34/2019 e attribuiti al medesimo Dicastero - dieci unità di personale, con contratto a tempo indeterminato	c) Ha apportato ulteriori modifiche all'art. 10 del Codice della proprietà industriale, finalizzate, tra l'altro, a precisare che nel vigente divieto di registrazione di marchi, simboli emblemi e stemmi che rivestono interesse pubblico, sono da includere anche i segni riconducibili alle Forze dell'ordine e alle Forze armate, oltre che i nomi di Stati ed enti pubblici territoriali italiani	d) Ha integrato la rubrica dell'articolo 144 del D.Lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "Codice della proprietà industriale" - CPI)	c
------------	--	--	---	---	--	---

**VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.**

TSUIB00112	Il comma 6 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"):	a) Ha previsto a favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri un'agevolazione pari al 50 per cento delle spese (fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di 30 mila euro) sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti	b) Ha modificato la disciplina relativa al Consiglio nazionale anticontraffazione, contenuta nell'articolo 145 del Codice della proprietà industriale	c) Ha autorizzato il Ministero per lo sviluppo economico ad assumere - per l'espletamento dei nuovi compiti operativi previsti dal D.L. n. 34/2019 e attribuiti al medesimo Dicastero - dieci unità di personale, con contratto a tempo indeterminato	d) Ha integrato la rubrica dell'articolo 144 del D.Lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "Codice della proprietà industriale" - CPI)	b
------------	--	--	---	---	--	---

**VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.**

TSUIB00113	Il comma 6 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"):	a) Ha previsto a favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri un'agevolazione pari al 50 per cento delle spese (fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di 30 mila euro) sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti	b) Ha incluso l'attività di contrasto alla falsa evocazione dell'origine italiana (dei prodotti) nell'ambito delle competenze del Consiglio Nazionale Anticontraffazione che, conseguentemente, assume la nuova denominazione di "Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding"	c) Ha autorizzato il Ministero per lo sviluppo economico ad assumere - per l'espletamento dei nuovi compiti operativi previsti dal D.L. n. 34/2019 e attribuiti al medesimo Dicastero - dieci unità di personale, con contratto a tempo indeterminato	d) Ha integrato la rubrica dell'articolo 144 del D.Lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "Codice della proprietà industriale" - CPI)	b
------------	--	--	--	---	--	---

**VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.**

<b>TSUIB00114</b>	L'articolo 31, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"):	<b>a) Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 dopo l'articolo 11-bis ha inserito l'«Art. 11-ter (Marchio storico di interesse nazionale)</b>	<b>b) Prevede l'utilizzo del marchio storico d'interesse non nazionale, ai sensi della quale i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa - registrati da almeno cinquanta anni e che siano stati utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa nazionale "di eccellenza, storicamente collegata al territorio nazionale" - possono ottenere l'iscrizione del marchio nel Registro straordinario dei marchi storici di interesse non nazionale</b>	<b>c) Indica determinate caratteristiche, nomi o proprietà dei marchi registrati in Italia</b>	<b>d) Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 dopo l'articolo 11-bis ha inserito l'«Art. 11-ter (Marchio storico di interesse europeo)</b>	<b>a</b>
-------------------	---	---	--	--	---	----------

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIB00115</b>	L'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"):	a) <b>Reca la disciplina del marchio storico d'interesse nazionale, ai sensi della quale i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa - registrati da almeno cinquanta anni e che siano stati utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa nazionale "di eccellenza, storicamente collegata al territorio nazionale" - possono ottenere l'iscrizione del marchio nel Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale</b>	b) <b>Ha previsto che per le finalità di cui al presente articolo sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2020</b>	c) <b>Indica determinate caratteristiche, nomi o proprietà dei marchi registrati in Italia</b>	d) <b>Elenca i marchi registrati e che non hanno chiare origini italiane</b>	<b>b</b>
<b>TSUIB00116</b>	L'art. 145, 3° comma, del Codice della proprietà industriale:	a) <b>Indica determinate caratteristiche, nomi o proprietà dei marchi registrati in Italia</b>	b) <b>Prevede che le attività di segreteria del Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding sono svolte dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi certificazione volontari italiani</b>	c) <b>Elenca i marchi registrati e che non hanno chiare origini italiane</b>	d) <b>Prevede l'istituzione, con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del logo dei "marchi storici di interesse internazionale", che può essere utilizzato dalle imprese iscritte nel relativo Registro speciale per finalità commerciali e promozionali</b>	<b>b</b>
<b>TSUIB00117</b>	Il <i>Patent cooperation treaty</i> (PCT):	a) <b>Indica determinate caratteristiche, nomi o proprietà dei marchi registrati nell'Unione Europea</b>	b) <b>Reca la disciplina del marchio storico d'interesse nazionale</b>	c) <b>È stato ratificato e posto in esecuzione nell'ordinamento italiano con la legge 26 maggio 1978, n. 26</b>	d) <b>Elenca i marchi registrati e che non hanno chiare origini italiane</b>	<b>c</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSUIB00118</b>	Il decreto legge sulla competitività del 10 febbraio, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, contenente misure a tutela del " <i>Made in Italy</i> ", è stato modificato anche:	<b>a) Dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012</b>	<b>b) Dall'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019")</b>	<b>c) Dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99</b>	<b>d) Dall'articolo 31 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019")</b>	<b>c</b>
<b>TSUIB00119</b>	L'art. 17 del D.Lgs. 10.02.2005 n. 30 (Codice della proprietà industriale):	<b>a) Reca la disciplina del marchio storico d'interesse dell'Unione Europea</b>	<b>b) Agevola la protezione delle invenzioni</b>	<b>c) Indica determinate caratteristiche, nomi o proprietà dei marchi registrati nell'Unione Europea</b>	<b>d) Ha ad oggetto la registrazione internazionale dei marchi</b>	<b>d</b>
<b>TSUIB00120</b>	Il Codice del Consumo che ricomprende, come norma a carattere generale, tutti i casi in cui vi siano questioni attinenti alla sicurezza di prodotti è stato emanato in Italia con il:	<b>a) D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82</b>	<b>b) Legge 24 dicembre 2007, n. 244</b>	<b>c) D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206</b>	<b>d) D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221</b>	<b>c</b>
<b>TSUIB00121</b>	Il marchio di fabbrica identifica:	<b>a) Il distributore del prodotto</b>	<b>b) I requisiti del prodotto</b>	<b>c) Le caratteristiche del prodotto</b>	<b>d) L'origine del prodotto</b>	<b>a</b>
<b>TSUIB00122</b>	Le merci usurpative sono:	<b>a) Prodotti aventi le stesse caratteristiche di quelle originali</b>	<b>b) Copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore</b>	<b>c) Prodotti senza marchio di fabbrica</b>	<b>d) Merci su cui è stato applicato senza autorizzazione un marchio non registrato</b>	<b>b</b>
<b>TSUIB00123</b>	Cosa sono le frasi "S":	<b>a) Sono frasi codificate che indicano la destinazione del paese dell'Unione Europea</b>	<b>b) Sono frasi previste dalle attuali normative europee indicate sulle confezioni "segnalati" come prodotti pericolosi dalla casa produttrice</b>	<b>c) Sono frasi convenzionali che descrivono i consigli di prudenza cui attenersi in caso di manipolazione di sostanze chimiche</b>	<b>d) Sono frasi contrassegnate sul prodotto aventi un codice univoco e riportante la relativa spiegazione in lingua ufficiale del paese di origine</b>	<b>c</b>
<b>TSUIB00124</b>	Se i prodotti risultano abusivamente marcati CE, si profilano vari reati di natura penale:	<b>a) Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali</b>	<b>b) Art. 2598 c.c.: Atti di concorrenza sleale</b>	<b>c) Art. 514 c.p.: Frodi contro le industrie nazionali</b>	<b>d) Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</b>	<b>b</b>

**VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.**

<b>TSUIB00125</b>	Le verifiche sulla conformità dei prodotti sono effettuate attraverso controlli nei luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento e presso i punti vendita all'ingrosso e al dettaglio anche mediante:	<b>a) se riportano il marchio CE non hanno vincoli particolari di sicurezza</b>	<b>b) i controlli visivo-formali, finalizzati alla verifica delle corrette indicazioni previste dalla normativa di riferimento</b>	<b>c) i controlli di laboratorio, con prove eseguite secondo la direttiva di riferimento, che valutano l'effettiva conformità dei prodotti</b>	<b>d) i controlli documentali, finalizzati alla valutazione delle dichiarazioni di conformità e della documentazione redatta dal fabbricante, destinata a dimostrare la rispondenza del prodotto alla direttiva di riferimento</b>	<b>a</b>
<b>TSUIB00126</b>	Tutti gli imballaggi devono recare alcune diciture specifiche leggibili e indelebili quali:	<b>a) I simboli e le indicazioni di pericolo, le frasi di rischio e i consigli di prudenza previsti nell'allegato VII del D.Lgs. 65/2003</b>	<b>b) Nome e recapiti del responsabile dell'immissione sul mercato e del destinatario</b>	<b>c) Nome e recapiti del responsabile dell'immissione sul mercato</b>	<b>d) Nome commerciale del preparato</b>	<b>b</b>